



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Foggia, 28 settembre 2022

Spett.le

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Venezia n. 11

00187 – Roma

a mezzo PEC: protocollo@pec.gdpd.it

Oggetto: Parere sul sistema “Monitora PA”

Di recente 8.254 Scuole che insistono sul territorio nazionale hanno ricevuto una pec a firma di Fabio Pietrosanti, attivista del progetto Monitora PA, il quale, attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato, chiedeva alle stesse l'esibizione di una serie di documenti in grado di attestare la legittimità nell'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica e di videoconferenza, con lo spirito – si legge nel loro comunicato – di liberare 8 milioni di studenti dal controllo dei GAFAM (che indica le 5 maggiori multinazionali dell'IT occidentale Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft) a scuola.

Nello specifico si chiedeva l'ostensione di:

1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;
3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo;
5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.
6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Aggiungendo altresì che [...] nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

È evidente come la strategia di Monitora PA è sussumibile all'interno di quel fenomeno che va sotto il nome di "Weaponization DSAR" che ricorre tutte le volte in cui le richieste di accesso siano strumentalmente utilizzate per esercitare pressioni sul Titolare del Trattamento.

Nel caso che ci occupa, infatti, l'esercizio del diritto di accesso, così come formulato, appare piegato a logiche che esulano in maniera netta dalla ratio che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione normativa dettata in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa. L'art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, infatti, finalizza il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni all'esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Dal dettato positivo emerge in maniera chiara una insanabile contraddizione tra l'obiettivo voluto dal richiedente e la dimensione teleologica in cui la norma stessa si colloca.

Al riguardo è sufficiente porre attenzione sul modus operandi dell'istante, il quale, senza alcuna previa interazione con gli uffici scolastici territoriali, richiedeva alle Scuole una mole di documenti attraverso l'inoltro di oltre 8.000 mail ad altrettanti Istituti scolastici.

Ed è proprio in relazione a tale modalità d'incedere che si incentra e si sviluppa l'equivoco concettuale che pare opportuno dipanare.



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Infatti, la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ma, se questo è il fine voluto dal legislatore, non si vede come l'attività posta in essere da Monitora PA possa ritenersi in linea con quanto indicato dal decreto trasparenza.

Ciò che emerge nel caso che ci occupa non è la finalità che si vorrebbe soddisfare, la quale, astrattamente e atomisticamente considerata, potrebbe apparire anche legittima, ma diviene ontologicamente incompatibile con l'intenzione del legislatore, laddove si ponga mente alla declinazione irragionevole con cui la stessa è perseguita a cui va aggiunta la mancata esplicitazione delle modalità con cui verrà gestita una siffatta mole di dati e informazioni.

Pertanto, alla luce di quanto tratteggiato e soprattutto in merito alle modalità operative con cui l'accesso stesso si è concretizzato, si evidenzia come i migliori intenti del legislatore, positivizzati in più penetranti strumenti di conoscenza pubblica, possano essere strumentalmente utilizzati, dando luogo a condotte assolutamente irragionevoli e destinate esclusivamente a porre in essere un controllo indiscriminato, diffuso e generalizzato sull'intero sistema scolastico italiano, senza che ciò possa essere minimamente correlato con quel sistema di garanzie fatto proprio dal legislatore.

E in ultimo, non v'è chi non veda come le azioni poste in essere da Monitora PA (questa di cui discorriamo è solo l'ultima in ordine cronologico) appaiano sistematicamente inserite all'interno di un disegno strategicamente orientato a pubblicizzare se stessa, piuttosto che i documenti e le informazioni di cui chiedono l'ostensione, contribuendo, in tal modo, a degradare in maniera irreversibile l'esercizio di un diritto sacrosanto, a vile strumento propagandistico.



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Per tali motivi, sulla base dei profili di criticità testé sinteticamente prospettati, si chiede che il Garante, previa valutazione delle azioni di attivismo digitale sopra descritte, voglia considerarle illegittime ovvero violative delle norme dettate dal legislatore in *subiecta materia* e per l'effetto adottare nei confronti di Monitora PA e del sig. Fabio Pietrosanti tutte le iniziative necessarie ed opportune.

Con osservanza

Il Presidente Nazionale

(Attilio Kratta)